



COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Mattei, 9 – 61041 ACQUALAGNA – Tel 0721 79671 – www.comune.acqualagna.ps.it –
comune.acqualagna@provincia.ps.it

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. AMBITO COMUNALE – GRADUATORIA BIENNALE

Visti:

- la Legge regionale n. 36 del 16/12/2005 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Delibera Consiliare n. 7 del 27 aprile 2022;
- la determinazione del Responsabile del Settore IV n. con la quale si approva il presente bando;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

ART. 1 OGGETTO

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

Per nucleo familiare si intende:

-il nucleo familiare composto dal richiedente e dal coniuge non legalmente separato;

-*“l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”*, (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 1);

-*“i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”* (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 36);

-i soggetti conviventi e quelli considerati a carico dell'intestatario della scheda familiare ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostri la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del singolo avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione, tutela e matrimonio.

ART. 2 REQUISITI DI ACCESSO

Per conseguire l'assegnazione di un alloggio ERP sono necessari i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) Essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Anche il cittadino di altri Paesi che non aderiscono all'Unione Europea può fare domanda purché sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata biennale.
- b) Risiedere o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi e di risiedere o prestare attività lavorativa principale nel Comune di Acqualagna.
- c) Non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di

assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Non si considerano adeguate alle esigenze del proprio nucleo familiare (come specificato nella domanda), le abitazioni che hanno una superficie utile calpestabile inferiore ai seguenti valori:

- mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona;
- mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone;
- mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
- mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone;

d) Il nucleo familiare richiedente (come specificato nella domanda di assegnazione) deve avere un reddito ISEE non superiore al limite stabilito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica dalla Giunta Regionale con DGR n.5 del 16/01/2024 pari ad € **13.699,00** (calcolato con riferimento all'anno di imposta precedente).

Per le famiglie mono personali tale limite è aumentato ad € **16.438,80**. Solo per i soggetti iscritti all'AIRE, ai fini della verifica di tale requisito, è possibile autodichiarare il valore ISEE simulato individuato attraverso la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS.

Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

e) Non aver mai avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da parte dello Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o risarcimento del danno;

f) Non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Il requisito di cui alla lettera f) non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti.

Tutti i requisiti sopradetti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell'assegnazione e, successivamente, nel corso della locazione.

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata **in bollo** da € 16,00 utilizzando esclusivamente gli appositi moduli in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Acqualagna sito in Piazza Mattei n° 9 (tel. 0721/79671) o scaricabile dal sito internet.

Nell'istanza di partecipazione, in particolare, devono essere dichiarati:

- a) le generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico;
- b) la composizione del nucleo familiare;
- c) il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso all'ERP da parte di tutti i componenti del nucleo familiare;
- d) la condizione economica del nucleo familiare, definita secondo la vigente normativa in materia di DSU/ISEE nell'anno di riferimento;
- e) la sussistenza delle condizioni per le quali si richiedono specifici punteggi.

Alla domanda è allegata la documentazione specificatamente richiesta per la verifica dei requisiti di partecipazione e delle condizioni soggettive ed oggettive possedute. L'attestazione ISEE deve essere priva di omissioni/difformità a pena di esclusione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

-Marca da bollo di € 16,00;

- per gli iscritti all'AIRE, ISEE simulato, utilizzando la procedura disponibile sul sito dell'INPS;
- codice fiscale;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale;
- carta di identità in corso di validità;
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0);
- visura catastale (se si richiede il punteggio per alloggio inadeguato, improprio o antigenico);
- eventuale autodichiarazione di alloggio improprio o antigenico (come da art. 4 del presente bando);
- contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare il modulo RLI o la certificazione di validità rilasciata da Agenzia Entrate (se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 431/1998);
- eventuale provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale o documentazione che attesti la morosità incolpevole;
- eventuale verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
- eventuale Ordinanza di sgombero;
- eventuale sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario risulta la parte soccombente;
- eventuale sentenza di separazione;
- eventuali certificazioni di invalidità o handicap;

-eventuale certificazione dei minori con disabilità che percepiscono l'indennità mensile di frequenza.

Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura d'istruttoria, la stessa verrà esclusa.

L'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per chiarimenti in merito alla compilazione della domanda.

I richiedenti possono avvalersi per la compilazione della domanda, dell'assistenza delle OOSS degli inquilini.

Le dichiarazioni rese ed i documenti presentati saranno oggetto di controllo in una qualsiasi fase di formazione della graduatoria e sino all'assegnazione dell'alloggio. In sede di assegnazione dell'alloggio il Comune effettuerà altresì un controllo su un numero di assegnatari non inferiore al 10%.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di quarantacinque (45) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, a pena di esclusione e cioè entro le **ore 12,00 del 14 ottobre 2024** nelle seguenti modalità:

- Trasmessa via pec esclusivamente all'indirizzo di posta certificata comune.acqualagna@emarche.it; purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, e che siano sottoscritte in formato elettronico (firma digitale).

- Inviata all'indirizzo di posta elettronica: comune.acqualagna@provincia.ps.it unitamente a copia del documento di identità del richiedente;

-Consegna a mano, solo se sprovvisti di PEC/mail, all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì)

I lavoratori emigrati all'estero hanno quindici (15) giorni di tempo in più e quindi il termine di scadenza è il **28/10/2024 ore 12.00**;

Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale, è regolare se la data del timbro di partenza è contenuta entro le date sopradette.

Art. 4 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La commissione, nominata con Decreto del Sindaco, procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande attribuendo i seguenti punteggi:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

A.1 = reddito ISEE del nucleo familiare, stabilito dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, riferito all'importo di un assegno sociale INPS non superiore al limite di € 13.699,00 (da 2 a 5 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):

REDDITO ISEE FINO ALL'IMPORTO DI UN (1) ASSEGNO SOCIALE	REDDITO ISEE FINO ALL'IMPORTO DI UNO E MEZZO (1,5) ASSEGNO SOCIALE	REDDITO ISEE FINO ALL'IMPORTO DI DUE (2) ASSEGNI SOCIALI
PUNTI N. 5	PUNTI N. 3,5	PUNTI N. 2

Il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsti dall'art 11 c. 4 L. 431/1998.

A.2 = numero dei componenti del nucleo familiare (da 1 a 3 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):

1 o 2 persone..... = **punti n. 1**
3 o 4 persone = **punti n. 2**
5 o più persone = **punti n. 3**

A.3 = presenza di persone anziane con età superiore a 65 anni nel nucleo familiare del richiedente (da 1 a 3 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):

anziano con età superiore ai 65 anni... = **punti n. 2**
anziano con età superiore ai 75 anni.... = **punti n. 3**

(in presenza di più anziani verrà considerato quello con età maggiore)

A.4 = presenza di una o più persone diversamente abili, certificata dalla competenti autorità, nel nucleo familiare del richiedente (da 2 a 6 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):

A.4.1 = affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 e inferiore al 100% o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minore = **punti n. 2;**

A.4.2 = affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%.... = **punti n. 3;**

A.4.3 = affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento = **punti n. 4;**

A.4.4 = aumento di punti n. 1, per ogni ulteriore componente, presente nel nucleo familiare, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (sempre entro il massimo totale di punti n. 6 sommando i punteggi di cui ai punti A.4.1; A.4.2; A.4.3);

A.5 = presenza di minori di età non superiore a 14 anni nel nucleo familiare (da 0,5 a 3 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):

1 figlio = **punti n. 0,5**
2 figli..... = **punti n. 0,75**
3 o più figli..... = **punti n. 1**

A.6 = nuclei familiari monoparentali con minori a carico (*si intende nucleo familiare composto da uno o più minori e da unico genitore, quale conseguenza di morte, mancato riconoscimento o abbandono da parte dell'altro genitore, divorzio, separazione legale o di fatto*) (da 2 a 4 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):

1 figlio = **punti n. 3**
2 o più figli..... = **punti n. 4**

A.7 = nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni (da 2 a 4 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):

A.7.1 = minori di anni 20 orfani di entrambi i genitori = **punti 4**

A.7.2 = coniugati da meno di due anni, o con pubblicazioni di matrimonio in corso alla data di presentazione della domanda = **punti 3**

A.7.3 = coniugati da più di due anni o convivenza more uxorio che possa essere dimostrata anagraficamente e che risulti instaurata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda = **punti 2**

A.7.4 = conviventi o single resosi autonomi dalla famiglia di origine, anagraficamente dimostrabile, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda = **punti 2**

A.8 = nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni anche soli (da 2 a 4 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):

composti da anziani di età superiore a 65 anni = **punti n. 3**
composti da anziani di età superiore a 75 anni = **punti n. 4**

(in presenza di più anziani verrà considerato quello con età maggiore)

A.9 = presenza continuativa in graduatoria = viene riconosciuto un punteggio in relazione alla partecipazione continuativa ai bandi per l'assegnazione di alloggi ERP del comune di Acqualagna a partire dal bando immediatamente precedente a quello per il quale si concorre (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni) = **max punti n. 5**

A.10 = residenza continuativa nel comune di Acqualagna = viene attribuito un punteggio conteggiando la residenza continuativa nel comune di Acqualagna a partire dall'anno precedente a quello nel quale viene pubblicato il bando per il quale si concorre) (0,50 punti per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo) = **max punti n. 5**

Non sono cumulabili tra loro i punteggi delle categorie A.3 e A.8.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

B.1 = residenza in un alloggio improprio da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando, attestata da certificato ASUR Zona territoriale competente (da 2 a 4 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006): = **punti n. 2**

B.2 = residenza in un alloggio antigienico da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando, attestata da certificato ASUR Zona territoriale competente (da 1 a 2 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006): = **punti n. 1**

B.3 = residenza in un alloggio inadeguato da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando, attestata da certificato catastale dell'unità immobiliare (da 1 a 2 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006): = **punti n. 1**

B.3.bis = residenza, a titolo locativo, in un alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di una persona diversamente abile che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedie a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche (da 1 a 2 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006): = **punti n. 2**

B.4 = sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica = rientrano in questa categoria anche i Centri di Accoglienza autorizzati e gli alloggi di emergenza sociale: (da 1 a 3 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006): = **punti n. 2**

B.5 = residenza in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006): = **punti n. 4**

- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006): = **punti n. 3**

- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda (da 2 a 4 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):
= **punti n. 3**

- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda (da 2 a 4 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):
= **punti n. 2**

- a seguito di ordinanza del sindaco di sgombero per inagibilità (da 2 a 4 punti stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006):
= **punti n. 4**

- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente, ai sensi dell'art. 20 septies, comma 2, della L.R. 36/2005 (da 2 a 4 punti stabilito nell'allegato A della L.R.22/2006):
= **punti n. 3**

Non sono cumulabili tra loro i punteggi delle categorie B.1; B.2; B.3 e B.4. riferiti alle condizioni oggettive.

I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda

In caso di parità di punteggio è data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che hanno conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

a) alloggio da rilasciarsi per i seguenti motivi:

1) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole,

2) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria,

3) a seguito di ordinanza di sgombero,

4) a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario risulta la parte soccombente;

b) alloggio improprio;

- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare in riferimento al numero e, in caso di parità, al grado di invalidità;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare, in riferimento al numero dei minori.

Se continua a permanere la parità di condizioni, è data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Il Comune, in fase d'istruttoria delle domande, e l'apposita Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

La graduatoria definitiva viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. La nuova graduatoria avrà validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oltre i quali decadrà automaticamente.

Art. 5 – RISERVE E GRADUATORIE SPECIALI

Il Comune, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ha previsto riserve di alloggi per far fronte a situazioni di particolare criticità o per realizzare progetti di carattere sociale, in accordo con enti ed istituzioni. La riserva è pari al 25%. Le categorie sociali che beneficiano della riserva sono:

- 1) i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
- 2) i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
- 3) i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale. Qualora le riserve comportino la sola sistemazione provvisoria non eccedente i due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 20 quater della L.R. 36/2005. Il Comune individua gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

Art.6 -ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che di volta in volta si rendono disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Art. 7 -CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. viene determinato dall'ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Pesaro e Urbino (ERAP), secondo quanto previsto dalla L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 -DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16/12/2005 n. 36, così come modificata dalla L.R. 27/12/2006 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e nel vigente Regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 7 del 27/04/2022.

Art.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali e sensibili trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, attuativo del Regolamento UE n.679/2016, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Acqualagna, li 28/08/2024

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
F.to Dott.ssa Damiana Rebiscini